



## **ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 32/2021**

### **PORTO DI ANCONA**

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm. ii, a mente del quale l'Autorità di Sistema Portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm. ii, che dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministri le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 5.7.2021 n. 267 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile recante la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il D.M. 5.7.2021 n. 267 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile a mente del quale Il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino a ripristino



degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate all'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

**VISTO** l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;

**VISTO** l'art. 14 del Regolamento degli accessi, la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto di Ancona Rev.2/16 approvato con Ordinanza Presidenziale N° 6/2016 recante la disciplina dell'accesso dei clienti dei ristoranti ubicati all'interno dell'ambito del Porto Storico di Ancona mediante il rilascio di un tagliando identificativo timbrato e vistato dal titolare dell'esercizio commerciale;

**VISTA** l'Ordinanza Presidenziale N° 35/2021, con cui è stato disposto il divieto di accesso veicolare agli avventori dei suddetti esercizi commerciali in ragione del crescente afflusso di persone dirette all'area del Porto Antico durante il periodo estivo in concomitanza di attività ricreative, di pubblico spettacolo, ristorazione ed intrattenimento;

**VISTE** le note di segnalazione da parte dei Comandi di Capitaneria di Porto e Polizia di Frontiera inerenti alle potenziali criticità nell'interazione tra traffico portuale e traffico diretto alle suddette aree del Porto Antico durante il periodo estivo;

**CONSIDERATA** la fisiologica riduzione del traffico veicolare serale relativa alle attività di imbarco/sbarco dei traghetti ormeggiati nella facility 2B, riconnessa alla contrazione dei calendari arrivi e partenze a far data dal mese di ottobre;

**CONSIDERATO** che, nel periodo di cosiddetta "bassa stagione", identificabile da ottobre a marzo nella fascia oraria serale dalle ore 19.00 alle ore 24.00 l'ambito portuale del Porto Storico è caratterizzato da un traffico veicolare legato alle attività portuali considerevolmente ridotto rispetto alla fascia oraria diurna 08.00 – 18.00;

**VALUTATA** pertanto, la possibilità di procedere ad una parziale revisione del contenuto della su menzionata Ordinanza N° 35/2021 limitatamente



al divieto di accesso veicolare degli avventori diretti ai locali di ristorazione operanti in ambito portuale nella fascia serale dalle ore 19.00 alle ore 23.00 e comunque sino al 31.03.2021;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

In deroga all'art. 2 dell'ordinanza Presidenziale N° 35/2021 per il periodo dalla data pubblicazione della presente Ordinanza e sino al 31 marzo 2022 è consentito l'accesso veicolare agli avventori diretti alle seguenti attività di ristorazione dal lunedì alla domenica ed esclusivamente nella fascia oraria serale dalle ore 19.00 alle ore 23.00,

- Trattoria da Irma;
- Manganelli;
- La Locanda del Porto;
- Anguì;
- Il Barino;
- Lievito Mare.

L'accesso dell'utenza diretta ai suddetti esercizi commerciali avverrà nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento degli accessi, la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto di Ancona Rev.2/16 approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale N° 6/2016 e pertanto:

a) l'accesso agli autoveicoli degli avventori diretti ai suddetti esercizi potrà essere consentito esclusivamente presso il Varco della Repubblica del Porto Storico dalle ore 19.00 alle ore 23.00;

b) il personale di vigilanza ivi operante dovrà provvedere al rilascio di un apposito tagliando al cliente che dovrà essere successivamente timbrato e vistato dall'esercente il locale di ristorazione e riconsegnato alla guardia giurata operante al già menzionato **varco entro e non oltre le ore 23.30**, termine orario entro il quale si conclude il servizio di vigilanza;



c) in caso di uscita oltre il termine orario delle ore 23.00, ed invia eccezionale, l'utenza potrà transitare presso il Varco Da Chio, esibendo a richiesta il tagliando vidimato al personale militare della Guardia di Finanza ivi operante;

d) i titolari degli esercizi autorizzati alla timbratura dei tagliandi dovranno informare adeguatamente l'utenza circa gli orari di apertura del Varco della Repubblica, avendo altresì cura di segnalare tempestivamente alla Divisione Security dell'ADSP l'eventuale sospensione/cancellazione, anche di natura temporanea, del servizio di ristorazione nelle ore serali; ciò al fine di consentire il trasferimento di corrette disposizioni di servizio al personale di vigilanza operante al varco di ingresso dell'area portuale.

## **ART. 2**

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ed a giudizio insindacabile dell'ADSP, che si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o a cose riconducibili al traffico veicolare collegato all'accesso ed all'uscita degli avventori degli esercizi commerciali citati al precedente art. 1.

## **ART. 3**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli art.1161 e 1174 CN.

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle suddette attività, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Ancona,

(FIRMATO DIGITALMENTE)

**Il Commissario Straordinario**

Giovanni PETTORINO